



Bruxelles, 25.11.2019
C(2019) 8657 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2019

recante modifica della decisione C(2015) 5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2019

recante modifica della decisione C(2015) 5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE¹,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi², in particolare l'articolo 14, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione C(2015) 5414 della Commissione ha approvato il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 presentato il 24 luglio 2015, fissando il contributo massimo di detto fondo al programma nazionale dell'Italia. Tale decisione è stata modificata l'ultima volta dalla decisione di esecuzione C(2018) 8362 della Commissione del 12 dicembre 2018.
- (2) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)³, le spese sostenute dagli Stati membri per lo sviluppo delle componenti nazionali dell'ETIAS, comprese le spese per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale (NUI), per ospitare la NUI e per istituire le unità nazionali ETIAS sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione⁴, un importo complessivo di 96 500 000 EUR è

¹ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143. A norma dell'articolo 19 di detto regolamento, allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

² GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

³ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

assegnato agli Stati membri e ai paesi associati Schengen per coprire le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Tale importo è assegnato in quote uguali: ciascuno Stato membro e ciascun paese associato Schengen riceve 3 216 666,66 EUR. Di tale importo, 1 216 666,66 EUR dovrebbero essere iscritti alla linea di bilancio 18 02 01 01 e i restanti 2 000 000 EUR dovrebbero essere a carico della linea di bilancio 18 02 01 03.

- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera⁵, un importo globale di 36 810 000 EUR è assegnato agli Stati membri e ai paesi associati Schengen per coprire i costi connessi all'aggiornamento rapido ed efficace dei sistemi nazionali rilevanti in linea con i requisiti del medesimo regolamento. Tale importo è assegnato in quote uguali: ciascuno Stato membro e ciascun paese associato Schengen riceve 1 227 000 EUR.
- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, i paesi associati Schengen (Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera) partecipano allo strumento, e sono conclusi accordi tra l'Unione e tali paesi sul loro rispettivo contributo finanziario allo strumento.
- (6) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), degli accordi firmati fra l'Unione europea e, rispettivamente, l'Islanda⁶, il Liechtenstein⁷, la Norvegia⁸ e la Svizzera⁹, un importo complessivo di 79 088 035 EUR è assegnato agli Stati membri e ai paesi associati Schengen per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola¹⁰.
- (7) Tali finanziamenti supplementari per i sistemi informatici non hanno l'obiettivo di coprire tipi di costi definiti in modo rigoroso, ma possono riguardare un'ampia gamma di costi relativi a tali sistemi, compresi quelli dell'acquisto, dell'aggiornamento, della manutenzione e del funzionamento. Tali costi variano sensibilmente a seconda degli Stati membri, in funzione di fattori quali l'estensione delle frontiere esterne, il numero

l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

⁵ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.

⁶ Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 3).

⁷ Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 7 del 12.1.2017, pag. 4).

⁸ Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 3).

⁹ Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 3).

¹⁰ Tale importo è soggetto alla conferma della disponibilità dei contributi 2019 e 2020 da parte dei paesi associati Schengen.

di valichi o il numero di persone che attraversano la frontiera, e non sarebbe quindi appropriato assegnare tali finanziamenti supplementari agli Stati membri in quote uguali.

- (8) È opportuno assegnare tali finanziamenti supplementari agli Stati membri secondo l'approccio seguito per l'assegnazione degli importi di base dell'FSI — Frontiere e visti, combinando un importo minimo di 1 500 000 EUR per ciascuno Stato membro partecipante con la chiave di ripartizione dell'FSI — Frontiere e visti, come indicato al considerando 38 del regolamento (UE) n. 515/2014. Tale approccio garantisce che, tenendo conto dei fondi disponibili, ciascuno Stato membro riceva un importo adeguato che gli consenta di coprire alcuni dei costi considerevoli sostenuti per lo sviluppo dei sistemi informatici in questione, prendendo in considerazione anche i costi molto più alti sostenuti dagli Stati membri con frontiere esterne più estese e un traffico transfrontaliero più intenso.
- (9) In base a tali calcoli, l'Italia dovrebbe ricevere un importo di 6 160 516,15 EUR per lo sviluppo dei sistemi informatici.
- (10) Il 18 settembre 2019 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC2014), un programma nazionale riveduto per tenere conto del contributo aggiuntivo dell'Unione.
- (11) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 2, punto 37, del medesimo regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 5414,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2015) 5414 è così modificata:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma nazionale riveduto dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, quale presentato nella versione definitiva il 18 settembre 2019."

- (2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Il contributo massimo del Fondo sicurezza interna al programma nazionale dell'Italia è fissato a 340 774 129,81 EUR, finanziato dal bilancio generale dell'Unione come segue:

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (a) linea di bilancio 18 02 01 01: 270 272 094,81 EUR;
- (b) linea di bilancio 18 02 01 02: 64 502 035 EUR;
- (c) linea di bilancio 18 02 01 03: 6 000 000 EUR.

2. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 01 è composto da:

- (a) un importo di base di 156 306 897 EUR, assegnato in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 515/2014;
- (b) un importo aggiuntivo di 74 565 000 EUR per le azioni specifiche, assegnato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;
- (c) un importo aggiuntivo di 28 383 415 EUR, assegnato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;
- (d) un importo aggiuntivo di 2 412 600 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione;
- (e) un importo aggiuntivo di 1 216 666,66 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione;
- (f) un importo aggiuntivo di 1 227 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014;
- (g) un importo aggiuntivo di 6 160 516,15 EUR per lo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 03 è composto da:

- (a) un importo di 4 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione;
- (b) un importo aggiuntivo di 2 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2019

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA